

ALLEGATO 2

CRITERI DI ELEGGIBILITÀ, CLAUSOLE ETICHE, PRINCIPI GENERALI DEI CONTRATTI

Il presente Allegato indica le clausole e i principi fondamentali da adottare per la l'espletamento delle gare volte all'affidamento dei contratti di fornitura di beni e servizi e realizzazione di lavori previsti nell'Accordo. Per quanto non previsto nel presente allegato, si applicano i regolamenti di riferimento stabiliti nell'Accordo.

1. ELEGGIBILITÀ DEL CONTRAENTE

1.1 Salvo disposizioni contrarie nell'accordo, le procedure di selezione del contraente sono aperte agli operatori economici dell'Unione europea, a quelli menzionati all'articolo 25 della Direttiva 2014/24 / UE e a coloro che possiedono i requisiti ed autorizzazioni richieste dalle normative locali.

1.2 La stazione appaltante può imporre uno o più dei seguenti requisiti agli operatori economici, a condizione che siano pertinenti e coerenti con lo scopo del contratto:

1.2.1 *Capacità economica e finanziaria:* almeno una fatturazione per ogni anno che i concorrenti devono presentare, compresa almeno una fatturazione nello stesso settore oggetto della gara, a condizione che la fatturazione per anno non superi il doppio del valore di riferimento dell'offerta, tranne in casi precedentemente motivati, relativi ai rischi legati alla natura dei lavori, dei servizi o delle forniture. Nel caso di un'offerta che contempli più lotti, questo paragrafo si applica a ciascun lotto. Tuttavia, la stazione appaltante può richiedere una fatturazione annuale che gli operatori economici devono avere in relazione ai raggruppamenti di lotti, nel caso in cui il contraente abbia ottenuto diversi lotti da eseguire contemporaneamente.

1.2.2 *Capacità tecnica e professionale:* i concorrenti dovranno dimostrare la propria capacità tecnica e professionale oltre all'esperienza necessaria per eseguire il contratto secondo standard di qualità. La stazione appaltante potrà richiedere che i concorrenti dimostrino il proprio livello di esperienza con riferimento a contratti precedentemente eseguiti.

1.2.3 *Qualifica per l'esercizio dell'attività professionale:* La stazione appaltante può richiedere che i concorrenti siano registrati in un registro professionale o commerciale nello Stato in cui sono stabiliti o costituiti.

1.3 I documenti di gara indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità e modalità che lo dimostrino.

1.4 Se un operatore economico utilizza le competenze di altre entità in relazione ai criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l'amministrazione aggiudicatrice richiede che l'operatore economico e le altre entità sopra menzionate siano responsabili della esecuzione del contratto.



Ada Llanes Marrero
Directora de Cooperación

L'Ambasciatore
Andrea Ferrari



1.5 Nel caso di appalti di lavori, appalti di servizi e operazioni di installazione nell'ambito di un contratto di fornitura, la stazione appaltante indicherà nei documenti di gara i compiti essenziali che devono essere svolti direttamente dallo stesso offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un gruppo di operatori economici, da un membro del gruppo.

1.6 Sono escluse dalla partecipazione alle procedure di gara d'appalto, nè possono aggiudicarsi o stipulare contratti, i partecipanti che:

1.6.1 siano stati condannati con una sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi, come definiti all'articolo 57, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24 / UE: partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, reati terroristici o reati connessi a attività terroristiche, riciclaggio di denaro o finanziamento di terrorismo, lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani;

1.6.2 siano stati condannati con sentenza definitiva per ogni altro reato che avrebbe avuto come conseguenza l'impossibilità di sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione di una delle Parti del presente Accordo o dello Stato in cui sono stabiliti o costituiti;

1.6.3 abbiano commesso violazioni gravi e definitivamente dimostrate degli obblighi relativi al pagamento delle tasse o dei contributi di sicurezza sociale, se questo è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa che ha un effetto definitivo e vincolante su una delle Parti del presente Accordo o nello Stato in cui sono stabiliti o costituiti;

1.6.4 abbiano commesso gravi e definitive violazioni degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, diritto sociale e del lavoro in una delle Parti del presente Accordo o nello Stato in cui sono stabiliti o costituiti;


1.6.5 siano in stato di fallimento o in liquidazione coatta, o si trovino sotto amministrazione giudiziaria, o in concordato preventivo, o si trovino in una qualsiasi situazione analoga;

1.6.6 siano colpevoli di grave cattiva condotta professionale che l'amministrazione aggiudicatrice possa comprovare con mezzi adeguati, tali da mettere in dubbio la loro onestà o professionalità;

1.6.7 siano, essi o i soggetti appartenenti allo stesso gruppo giuridico, membri di consorzi, associazioni temporanee e subappaltatori, in conflitto di interessi relativi alla loro partecipazione alla procedura di appalto per fornire consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o in altro modo che abbiano partecipato alla preparazione del procedimento di aggiudicazione;

1.6.8 siano colpevoli di false dichiarazioni alle autorità di uno degli Stati parte del presente Accordo, riguardo alle procedura in corso e a incarichi di subappalto, nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, o abbiano nascosto queste informazioni o siano iscritti nel registro redatto dalla Autorità Nazionale Anticorruzione della Repubblica Italiana per aver presentato dichiarazioni false o documenti falsi per il rilascio del certificato di qualifica;

Autore
Favero



1.6.9 siano stati interessati da una procedura di revoca, sospensione o divieto prevista dalla legislazione delle due parti contraenti nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo;

1.6.10 siano stati soggetti, per i reati amministrativi derivanti da reati stabiliti con una sentenza definitiva e vincolante in una delle Parti del presente Accordo o nello Stato in cui sono stabiliti o costituiti, a una sanzione che implica il divieto di effettuare contratti con l'amministrazione pubblica;

1.6.11 abbiano violato i divieti di registrazione fiduciaria previsti dalla legislazione di una delle due parti contraenti in relazione al controllo della nomina di persone depositate in società fiduciarie;

1.6.12 non siano conformi alle norme che regolano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, in conformità con le normative del paese di origine dell'amministrazione aggiudicatrice;

1.6.13 abbiano avuto relazione con un altro partecipante nella stessa procedura di gara, in una situazione di controllori o in qualsiasi altra relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione implica che le offerte siano attribuibili a un unico centro decisionale;

1.6.14 abbiano stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo e, in ogni caso, abbiano assegnato incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che abbiano concluso il proprio impiego da meno di tre anni e che abbiano esercitato potere di autorità negli ultimi tre anni o realizzato negoziati per conto della stessa amministrazione aggiudicatrice con lo stesso operatore economico;

1.7 Un operatore economico dovrà essere escluso dalla partecipazione alla procedura di gara anche se i motivi di esclusione di cui al punto 1.6 si riferiscono a un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o una persona avente potere di rappresentanza, decisione o controllo.

2. PRINCIPI PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE

2.1 L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. L'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché, ogniqualvolta sia possibile, quello di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, se contemplato dalla normativa vigente, ai criteri stabiliti nell'avviso di gara, ad esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente, al patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

2.2 La modalità della procedura di gara o di concessione non può avere condizioni che limitano artificialmente la concorrenza, allo scopo di favorire indebitamente o indebitamente svantaggiare determinati operatori economici o determinati lavori, forniture o servizi.

2.3 I criteri per la partecipazione alle offerte devono essere tali da non escludere micro, piccole e medie imprese;

2.4 I documenti di gara indicano l'importo di riferimento per il contratto che verrà aggiudicato. Le offerte per importi maggiori vengono automaticamente escluse.

2.5 La procedura di aggiudicazione deve essere annullata se ci sono meno di tre candidati\offerenti idonei. Se le condizioni oggettive del mercato rendono altamente improbabile la presentazione di tre offerte idonee, l'offerta può anche consentire l'aggiudicazione in presenza di una o due offerte valide.

2.6 Ogni concorrente può presentare una sola offerta. Nel presentare la loro offerta a una gara, i concorrenti dichiarano di non avere potenziali conflitti di interesse e alcun legame specifico con altri concorrenti o con altre parti in alcun modo coinvolte nel progetto.

2.7 Se non è espressamente previsto nella documentazione di gara, le varianti dell'offerta non sono autorizzate. Le varianti sono collegate al tipo di contratto.

2.8 Per la partecipazione alle procedure di selezione soggette alla non obiezione di AICS, la stazione appaltante richiede agli offerenti di presentare una garanzia pari al 2% calcolata sull'importo di riferimento dell'offerta. Le garanzie possono essere bancarie o assicurative, devono prevedere la rinuncia espressa del beneficio della precedente esecuzione del debitore principale ed essere operative alla richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia sarà attivata nel caso in cui l'offerente non adempia a tutti gli obblighi dichiarati nell'offerta.

3. ESECUZIONE DEI CONTRATTI

3.1 L'esecuzione dei contratti da concludere dopo la procedura di selezione soggetta all'autorizzazione di AICS, sarà garantita da una cauzione pari al 10% dell'importo del contratto. Le garanzie possono essere bancarie o assicurative, devono prevedere la rinuncia espressa del beneficio della precedente esecuzione da parte del debitore principale ed essere operative immediatamente su semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Le garanzie di esecuzione del contratto devono indicare, nella documentazione di gara, la loro esecuzione in caso di frode o grave violazione dell'esecutore. Le garanzie vengono rilasciate progressivamente man mano che vengono realizzati avanzamenti nell'esecuzione del contratto e, in ogni caso, entro il limite massimo dell'80% dell'importo garantito. Il restante 20% viene rilasciato dopo la verifica della piena esecuzione del contratto.

3.2 I contratti possono essere modificati durante l'esecuzione previa approvazione di AICS e nei limiti stabiliti dall'articolo 72 della Direttiva 2014/24 / UE. L'ammontare delle modifiche non può in ogni caso superare le risorse finanziarie totali previste per l'attuazione dell'Accordo. L'approvazione delle modifiche può essere rifiutata se rendono impossibile o estremamente improbabile l'esecuzione di tutte le componenti dell'iniziativa previste dall'accordo. Gli appaltatori non hanno diritto a pagamenti o rimborsi per modifiche apportate senza la preventiva autorizzazione di AICS. Su richiesta dell'AICS o dell'amministrazione aggiudicatrice, l'aggiudicatario sarà tenuto alla rimessa in ripristino, a proprie spese.

3.3 Se durante l'esecuzione del contratto è necessario aumentare o diminuire le azioni fino al quinto del prezzo del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che

l'appaltatore le esegua alle stesse condizioni previste nel contratto originale. In questo caso, il contraente non può risolvere il contratto.

3.4 I contratti non possono essere ceduti a terzi, pena la risoluzione di diritto dei contratti precedentemente aggiudicati. La cessione è ammissibile, subordinatamente all'approvazione di AICS, solo se l'appaltatore originario per motivi di decesso o dopo una ristrutturazione aziendale, incluse informazioni integrative, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze, è sostituito con un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa inizialmente stabilita, a condizione che ciò non implichi altre modifiche sostanziali del contratto e non intenda eludere l'applicazione del presente allegato.

3.5 La durata del contratto può essere modificata solo per i contratti in esecuzione. Se nei documenti di gara è inclusa un'opzione di estensione, in questo caso il contraente deve eseguire i servizi previsti nel contratto rispettando gli stessi prezzi, patti e condizioni o le più favorevoli per l'amministrazione aggiudicatrice.

3.6 Fermo restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui al paragrafo 3.9, l'assegnazione dei crediti dell'offerta, della concessione, del concorso di progettazione, è efficace e opponibile al governo italiano solo con l'approvazione di AICS. In ogni caso, l'amministrazione aggiudicatrice a cui è stato notificato il trasferimento deve conservare il diritto di presentare al cessionario tutte le obiezioni contro il cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con tale stipula.

3.7 Gli aggiudicatari della progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle amministrazioni aggiudicatrici a causa di errori di progettazione o omissioni. Nel caso di contratti relativi alla progettazione esecutiva e all'esecuzione di lavori, il contraente è responsabile dei ritardi e degli oneri derivanti dalla necessità di introdurre modifiche dovute a carenze nel progetto esecutivo.

3.8 Il subappalto è ammesso sino ad un massimo del 30% del valore totale del contratto. La documentazione di gara dovrà precisare le condizioni applicabili nel caso in cui il subappalto sia consentito. I concorrenti dovranno dichiarare, nelle loro offerte, quali forniture/servizi/lavori intendano subappaltare. I subappaltatori dovranno presentare i contratti di subappalto all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio delle opere oggetto del contratto. I contraenti principali assumono la piena e totale responsabilità dell'intero contratto rispetto alla amministrazione aggiudicatrice. I subcontraenti devono soddisfare i criteri di eleggibilità e i requisiti previsti nel paragrafo 1.2 relativi ai servizi forniti e a non incorrere in motivi di esclusione previsti ai paragrafi 1.6 e 1.7. Il concorrente o l'appaltatore sostituisce i subappaltatori che incorrano in motivi di esclusione.

3.9 I prezzi contrattuali sono espressi e pagati in Euro o in altra moneta definita nell'Accordo. Rischi e variazioni del tasso di cambio non sono soggetti ad alcuna compensazione.

3.10 I pagamenti verranno effettuati con la modalità di tracciabilità, in base alle scadenze concordate contrattualmente che tengono conto dei progressi nell'esecuzione reale. Il governo italiano accrediterà i fondi all'altra parte contraente, come previsto nel contratto, su un conto bancario dedicato esclusivamente all'esecuzione dell'accordo

stesso. I contratti includono una clausola che impone agli appaltatori e ai subappaltatori di utilizzare uno specifico conto bancario per ricevere il pagamento delle prestazioni.

3.11 Il contratto è risolto di diritto se gli aggiudicatari sono sottoposti a procedure di fallimento, o di liquidazione coatta, di amministrazione giudiziaria o di concordato preventivo, o si trovano in una qualsiasi situazione analoga a seguito di una procedura prevista dalla rispettiva normativa nazionale.

3.12 In caso di dolo o di colpa grave, non è ammessa limitazione di responsabilità degli aggiudicatari.

3.13 L'esecuzione del contratto è regolata dalla legge dell'autorità aggiudicatrice salvo che l'Accordo e il presente allegato non dispongano diversamente.

3.14 Le controversie che dovessero insorgere tra gli aggiudicatari e la amministrazione aggiudicatrice non sono sottoposte alla giurisdizione italiana.

3.15 La documentazione di gara dovrà contenere i principi summenzionati.

4. COSTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

4.1 I costi dedotti nei contratti sono ammissibili se attualizzati, congrui e necessari per la realizzazione del progetto secondo il documento di progetto.

4.2 In ogni caso, i costi relativi ai seguenti beni / servizi / opere non sono considerati ammissibili:

4.2.1 beni voluttuari o di lusso;

4.2.2 beni, servizi ed opere civili direttamente o indirettamente connesse ad attività militari e di polizia;

4.2.3 tutte le tasse e le imposte indirette (inclusa l'IVA), e i diritti doganali relativi allo Stato di appartenenza della amministrazione aggiudicatrice;

4.2.4 ammortamenti di debiti precedentemente contratti e perdite future del beneficiario o degli utilizzatori finali;

4.2.5 interessi verso terzi da parte della amministrazione aggiudicatrice o dei beneficiari finali.

5. CLAUSOLE ETICHE

5.1 Qualsiasi tentativo, da parte di concorrenti (potenziali e non), di ottenere informazioni confidenziali, di stipulare accordi illeciti con altri concorrenti, o di influenzare la stazione appaltante nelle fasi di analisi, comparazione e valutazione delle offerte, condurrà all'esclusione dalla gara del/i concorrente/i, e alla conseguente eliminazione della sua/loro offerta.

5.2 I funzionari statali o altro personale che operi nella pubblica amministrazione delle Parti dell'Accordo, indipendentemente dalla specifica posizione amministrativa in cui si trovano, non possono essere assunti come esperti o consulenti dalle società / imprese che partecipano all'offerta.

5.3 Gli aggiudicatari e gli eventuali subcontraenti devono sempre agire imparzialmente e come fedeli consiglieri, in conformità al codice di condotta delle rispettive professioni. Essi non potranno fare pubbliche dichiarazioni sul progetto o sui servizi loro richiesti,

senza previa approvazione della amministrazione aggiudicatrice. Essi in ogni caso non possono impegnare in alcun modo la amministrazione aggiudicatrice senza il di lei preventivo assenso scritto.

5.4 Per tutta la durata del contratto, gli aggiudicatari, il loro personale e gli eventuali subcontraenti dovranno rispettare i diritti umani ed impegnarsi a non offendere principi, usi e costumi politici, culturali e religiosi del Paese beneficiario. In particolare, gli aggiudicatari dei contratti dovranno rispettare gli standard fondamentali di lavoro come definiti nelle principali convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro – OIL; quali la “Convenzione sulla libertà sindacale e protezione del diritto sindacale”, la “Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva”, la “Convenzione sul lavoro forzato”, secondo il Protocollo 2014, ”, la “Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione)”, e la “Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile”); la Convenzione per la protezione della maternità ”, " Accordo per la sicurezza e la salute in agricoltura "e" Accordo quadro per la sicurezza sul lavoro e la salute ".

5.5 Gli aggiudicatari e gli eventuali subcontraenti non potranno accettare pagamenti connessi con il contratto, diversi da quelli previsti nello stesso. Gli aggiudicatari, il loro personale ed i subcontraenti non dovranno esercitare alcuna attività o ricevere alcun vantaggio da parte della amministrazione aggiudicatrice, che non siano coerenti con le rispettive obbligazioni contrattuali.

5.6 È fatto obbligo agli aggiudicatari, al loro personale e agli eventuali subcontraenti di mantenere il segreto professionale per tutta durata del contratto e anche dopo la sua conclusione. Tutti i rapporti ed i documenti redatti o ricevuti dall'aggiudicatario sono confidenziali.

5.7 Gli aggiudicatari e gli eventuali subcontraenti dovranno evitare qualsiasi rapporto/relazione che potrebbe compromettere/pregiudicare la loro indipendenza o quella del proprio personale o qualsiasi altro conflitto di interesse. Se gli aggiudicatari e i subcontraenti dovessero cessare di essere indipendenti o insorgessero conflitti di interesse, dovranno informare immediatamente l'amministrazione aggiudicatrice. Quest'ultima potrebbe, fatto salvo il risarcimento del danno, risolvere il contratto senza preavviso, e senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretese di indennizzo.

5.8 Il Governo italiano si riserva il diritto di sospendere o di annullare il finanziamento del progetto, qualora pratiche di corruzione di qualsiasi tipo dovessero emergere a qualunque stadio del procedimento di aggiudicazione, e qualora l'autorità committente non fosse in grado di assumere tutte le misure appropriate per porre rimedio alla situazione determinatasi. Per gli effetti di questa clausola, “pratiche di corruzione” sono le offerte di tangenti, regali, donazioni o provvigioni, intese quale stimolo o ricompensa a qualsiasi persona per aver compiuto, o essersi astenuta dal compiere, qualsiasi atto relativo all'affidamento o alla realizzazione di un contratto già concluso con la stazione appaltante.

5.9 Tutta la documentazione di gara, ed i relativi contratti per opere, forniture e servizi, dovranno includere una clausola che preveda l'annullamento della gara d'appalto o la risoluzione del contratto qualora dovesse emergere che l'aggiudicazione o l'esecuzione del contratto abbiano causato spese commerciali non usuali. Le “spese commerciali non



usuali” sono commissioni non menzionate nel contratto principale, o non derivanti da un contratto correttamente concluso e facente riferimento al contratto principale, commissioni non pagate in seguito a servizi legittimi e realmente resi, commissioni corrisposte in un paradiso fiscale, commissioni pagate ad un beneficiario non chiaramente identificato, o commissioni corrisposte ad una società che appaia essere una copertura.

5.10 Gli aggiudicatari si impegnano, qualora loro richiesto da parte di AICS, a fornire elementi di prova per spiegare le condizioni in cui il contratto viene eseguito. Le autorità italiane competenti potranno effettuare qualsiasi controllo, della documentazione o in loco, che si ritenga necessario per raccogliere elementi di prova nei casi di sospette spese commerciali non usuali o sospette di pratiche di corruzione.

5.11 Gli aggiudicatari che abbiano pagato spese commerciali non usuali in progetti finanziati da fondi italiani saranno soggetti, a seconda della gravità dei fatti constatati, alla risoluzione del contratto o all'esclusione permanente dall'ottenere finanziamenti del Governo italiano.

5.12 Il mancato rispetto di una o più clausole etiche da parte del concorrente o aggiudicatario e del subappaltatore, quando è previsto il subappalto, potrà determinare la loro esclusione da altri contratti finanziati - parzialmente o totalmente - dalla Cooperazione italiana, e l'applicazione di penali previste nel contratto. L'individuo o l'impresa ritenuto/a responsabile dovrà essere informato/a per iscritto del fatto.

5.13 È fatto obbligo alla amministrazione aggiudicatrice di assicurare che le procedure di acquisizione di beni e servizi siano concluse in maniera trasparente, basata su criteri oggettivi e indipendentemente da qualsiasi influenza esterna.